# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2524

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato SAVIO**

*Presentata il 24 marzo 1988*

Norme per la salvaguardia ed il recupero delle ville venete

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il restauro, il recupero e la valorizzazione delle ville venete hanno avuto negli scorsi trenta anni un notevole impulso grazie alla ventennale opera del benemerito Ente per le ville venete, prima, e per la decennale opera dell'Istituto regionale per le ville venete della regione del Veneto, poi. Le ville artistiche sono però numerose, 4000 circa, sparse tra le province del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, ed occorre una vasta e urgente azione per accelerare il salvataggio di quelle di loro che stanno cadendo in rovina, nonché il restauro di altre che hanno bisogno di urgenti interventi radicali, non soltanto per salvare le architetture, ma i tesori che vi sono custoditi, come cicli affrescati di notevole livello, stucchi, decorazioni di straordinario interesse artistico.

Nei trenta anni trascorsi, di queste 4000 ville, circa 600 sono state restaurate in tutto o in parte grazie all'intervento statale prima, regionale poi; altre sono state correttamente restaurate e conservate grazie ai sacrifici dei proprietari, ma si può calcolare che almeno 2000 ville venete abbisognino di interventi di notevoli dimensioni. Calcolando la media di interventi in duecento milioni di lire a villa (bisogna tenere conto che questi edifici sono in genere di grandi proporzioni con cubature sino a 10.000 metri cubi ed oltre), l'impegno finanziario può essere calcolato, nei prossimi 20 anni, in almeno 400 miliardi di lire per i loro restauri, mentre fra qualche anno occorrerà rimettere mano su parecchie centinaia di ville, già in parte o del tutto restaurate, con lavori di grande manutenzione per almeno 200 miliardi di lire.

Si ritiene quindi necessario un adeguato intervento dello Stato che possa, nel giro di pochi anni, permettere il re-

stauro di una buona parte di questi numerosi edifici d'arte e l'esproprio di ville abbandonate dai proprietari, in affiancamento di quanto l'Istituto regionale per le ville venete va compiendo con uno sforzo mirabile, ma con mezzi non sufficientemente adeguati a un compito così imponente.

Le ville venete, la cui fama è notevolmente cresciuta in questi ultimi anni in Italia e all'estero, hanno anche una funzione di grande importanza sociale e culturale, quella di nobilitare una infinità di piccoli centri, di paesi, di comuni in ogni parte più sperduta del Veneto, dando una veste artistica di alto livello anche a piccole e isolate borgate, sparse in ogni dove. Sono elementi di arte e di architettura insostituibili per l'armonia urbanistica e sociale di questi piccoli centri della pianura veneta, rappresentando un punto di arroccamento artistico, al quale fanno spesso corona altri edifici rurali di notevole bellezza vicini e meno vicini, in una sintesi di lineare bellezza che si stempera e si fonde nello splendido paesaggio veneto.

In una regione che si presenta senza città opprimenti, con medie e piccole città a misura d'uomo, con un grande numero di abitati disseminati, questi eccezionali monumenti d'arte voluti in gran parte nell'epoca in cui Venezia, esaurita la espansione nel Medio Oriente, voleva rilanciare la vita della terraferma veneta in campo agricolo, economico e sociale, queste ville artistiche, nate come centri di grandi aziende agricole, hanno costituito non soltanto il cuore economico di vaste zone di pianura, ma anche il nucleo culturale sui quali si sono appuntati gli occhi delle vicine borgate, come grande fatto di vita, di umanità, d'arte, di storia, su cui poggiarsi ed elevarsi dalle precedenti modeste e povere condizioni di una campagna piatta, spesso paludosa, qualche volta addirittura inospitale per lunghi secoli di abbandono.

Con i giardini e i parchi di queste ville monumentali, si sono salvati anche gli ultimi resti di quelle grandi foreste della pianura padana che erano un vanto per la ricchezza degli alberi che contenevano e per la conservazione del clima ambientale in vaste zone dopo i disboscamenti selvaggi che avevano distrutto alberi di alto fusto e rare essenze, di eccezionale bellezza.

Difendere e restaurare le ville venete con i loro giardini e dare loro una adeguata destinazione vuol dire anche salvaguardare l'ambiente dove sono inserite, il morbido paesaggio veneto di pianura, di collina e quella civiltà veneta che al notevole benessere economico conseguito in questi ultimi anni, vuole aggiungere ora quella nobilitazione umana, culturale, artistica e sociale, quel necessario salto di qualità che ha fatto e sta facendo del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, un'oasi felice, un *unicum* di operosità, tranquillità d'animo, al di fuori di quegli attuali episodi di durezza e violenza umana, in buona parte di importazione, che affliggono molte regioni italiane.

La manutenzione e il restauro delle ville venete sono attualmente di un costo assai elevato in rapporto ai prezzi del settore edile e alla grandezza spesso spropositata di molti di questi edifici monumentali.

Si deve notare poi che questi fabbricati artistici sono stati eretti nei secoli passati con criteri edilizi spesso molto sommari e in gran parte senza adeguate fondazioni e con murature prive di qualsiasi isolamento contro la umidità. L'acqua, per il noto fenomeno della capillarità, inumidisce le murature a diretto contatto con il suolo e poi sale anche a 3-4 metri di altezza. I muri inumiditi possono aumentare il loro peso del 15-20 per cento, creando anche dei cedimenti nei punti dove hanno fondazioni più deboli o addirittura inesistenti e aumentando l'umidità interna degli ambienti per effetto della continua evaporazione, causando l'abbassamento della temperatura mediamente dai 2 ai 5 gradi. Questo fatto è particolarmente grave nei periodi meno caldi per la difficoltà che si incontra nel riscaldare gli ambienti più grandi.

I costi attuali della manodopera e dei materiali occorrenti per i restauri e la

manutenzione sono diventati talmente elevati da rendere quasi impossibile la corretta conservazione delle ville venete. Queste, infatti, abbisognano spesso di interventi particolarmente delicati che richiedono personale altamente specializzato.

## ESEMPIO DELL'AUMENTO DEI COSTI

| | | Anno | |
|---|---|---|---|
| | | 1970 | 1988 |
| Operaio specializzato (all'ora) | L. | 1.500 | 28.500 |
| Mattoni (al migliaio) | L. | 23.000 | 250.000 |
| Mattoni a mano (al migliaio) | L. | 27.000 | 700.000 |
| Tegole curve (al migliaio) | L. | 27.000 | 350.000 |
| Sabbia (al metro cubo) | L. | 2.000 | 21.000 |
| Ghiaia (al metro cubo) | L. | 1.500 | 19.000 |
| Cemento (al quintale) | L. | 1.500 | 10.250 |
| Calce (al quintale) | L. | 1.200 | 11.000 |
| Legname per tavole (al metro cubo) | L. | 26.500 | 375.000 |
| Legname per travature (al metro cubo) | L. | 57.900 | 515.000 |

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione ha quindi l'obiettivo di evitare il progressivo decadimento delle ville venete e di mettere in movimento un complesso di opere rilevante dando occupazione a un notevole numero di lavoratori edili; esso dovrebbe favorire anche la ripresa di alcuni mestieri di elevata qualificazione professionale, come stuccatori, decoratori, terrazzieri, che purtroppo vanno scomparendo con gravi problemi per la conservazione del nostro patrimonio artistico nazionale.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

*(Contributo all'Istituto regionale per le ville venete).*

1. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali eroga annualmente a favore dell'Istituto regionale per le ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 5, da impiegare per le finalità di cui all'articolo 2.

ART. 2.

*(Finalità del contributo – Programma di interventi).*

1. L'Istituto finanzia, con il contributo, il consolidamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi rustici, dei loro giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato alle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, del Veneto orientale, di Verona e di Trieste, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 3.

2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministero per i beni culturali ed ambientali, con il proprio parere, entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali ed ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

ART. 3.

*(Ripartizione del contributo. – Destinatari).*

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è così ripartito dal programma annuale:

*a)* il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui ad un tasso variante dai cinque ai sette punti in meno rispetto al tasso ufficiale di sconto per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le ville venete e riutilizzate ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

*b)* il 25 per cento è destinato all'acquisizione mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le ville venete degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo consolidamento e restauro, nonché alla installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, possono essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati o anche venduti a enti pubblici e privati che ne garantiscano formalmente la conservazione, utilizzazione e valorizzazione;

*c)* il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui al-

l'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

3. L'Istituto approva il progetto dell'opera per la quale è richiesto il mutuo o il contributo e vigila sull'esecuzione dei lavori. La soprintendenza territorialmente competente può, in caso di inerzia dell'Istituto, sostituirsi ad esso.

ART. 4.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale dei redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Sono soggetti ad imposta fissa gli atti necessari alla esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 2, nonché gli atti relativi alla concessione di mutui, alle dilazioni, agli appalti, le relative annotazioni, registrazioni, iscrizioni e cancellazioni e infine ogni atto relativo alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge della regione del Veneto 8 agosto 1979, n. 63.

3. Tutte le spese per l'acquisto di materiali e per prestazioni di servizi, che siano necessarie al consolidamento, alla manutezione e al restauro degli immobili indicati nell'articolo 2 sono esenti da qualsiasi imposta, compresa l'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

ART. 5.

*(Determinazione del contributo. – Copertura finanziaria).*

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1988, 1989 e 1990 in lire 12 miliardi annui. Dall'anno finanziario 1991 il predetto contributo è determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere di cui al comma 1, nonché alle minori entrate di cui all'articolo 4, previste in lire 600 milioni annui, si provvede, quanto agli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Manutenzione straordinaria patrimonio di interesse storico e artistico e recupero di aree e beni culturali e ambientali », e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.